

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

RIUNITI

Da una parte l'**IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana** (in seguito denominato "IILA"), con sede in Roma, Via Paisiello n. 24, CAP. 00198. Codice Fiscale n. 80443910585, rappresentata dal Segretario Generale, Antonella Cavallari.

Dall'altra parte **The Chocolate Way – Ethical, Cultural and sustainable legacy of cocoa in Europe** (in seguito denominato "The Chocolate Way"), con sede in Largo Cacciatori delle Alpi 42 – Perugia (06121) rappresentata dal Presidente, Antonino Scivoletto.

PREMESSO

- che l'**IILA è un Organismo internazionale intergovernativo** con sede in Roma fondato nel 1966. Ne sono membri l'Italia e le venti Repubbliche dell'America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela) ai sensi della Convenzione Internazionale firmata il 1° giugno 1966 ed entrata in vigore l'11 dicembre dello stesso anno in seguito alla ratifica degli Stati Membri;
- che l'IILA, rappresenta uno dei principali strumenti di dialogo politico tra l'Italia, l'Europa e l'America Latina e partecipa attivamente all'Organizzazione delle Conferenze ministeriali biennali "Conferenza Italia - America Latina e Caraibi";
- che l'IILA è Osservatore Permanente all'ONU;
- che l'IILA è Ente Delegato della Cooperazione Europea;
- che l'IILA, nel quadro delle sue attività istituzionali svolge attività di promozione delle relazioni tra i paesi membri attraverso iniziative di carattere socio-economico, culturale e tecnico-scientifico;
- che l'IILA, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali realizza progetti di cooperazione allo sviluppo- principalmente mediante fondi finanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Italia) e della Commissione Europea in settori distinti, tra i quali figurano la tutela e conservazione del patrimonio, la sicurezza democratica e la cooperazione in ambito giudiziario, l'empowerment delle donne imprenditrici, il sostegno ai piccoli produttori agricoli e il sostegno al sistema delle piccole e medie imprese italo-latinoamericane;

- che l'IILA coordina ed organizza attività di formazione in tutti i settori prioritari della sua agenda di lavoro in partnership con numerose istituzioni accademiche ed enti di ricerca latinoamericani ed europei;
- che l'insieme delle suddette attività dell'IILA sono orientate a consolidare l'alleanza italo-latinoamericana a favore del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda dell'ONU 2030;
- che l'IILA, per lo svolgimento delle sue attività, collabora con organismi internazionali, tra cui la Commissione Europea, la FAO, il BID, la SEGIB, la Fondazione UE-LAC, la CEPAL, il SICA, la CAF e l'OEI;

che THE CHOCOLATE WAY

- mira a diffondere la conoscenza, proteggere e promuovere il patrimonio europeo tangibile e immateriale associato al cioccolato, a promuovere la storia, la cultura, i prodotti e l'interesse turistico, per creare il desiderio di tutti gli amici della gastronomia e del cioccolato di tutto il mondo, di visitare la città in cui si trova ciascuno dei suoi membri;
- vuole diventare un ponte di comunicazione culturale garantendo la protezione, la sopravvivenza, la diffusione e la promozione del loro raro patrimonio culturale tangibile e intangibile e la storia a livello nazionale e internazionale;
- mira al "gemellaggio" tra le città che hanno a che fare con i produttori di cioccolato e le città che sono legate al cioccolato al fine di promuovere ulteriormente l'idea e l'importanza del cioccolato, valorizzando e rafforzando il turismo culturale e l'imprenditorialità del turismo culturale;
- si propone di offrire una nuova prospettiva di viaggio, che rinnova e migliora l'offerta turistica gastronomica promuovendo la produzione di cioccolato artigianale come simbolo dell'identità europea, anche attraverso la diffusione della conoscenza dell'artigianato e delle tecniche tradizionali;
- promuove un turismo responsabile a livello locale e la formazione di chi vive nei centri storici delle città coinvolgendoli nella valorizzazione della tradizione e della cultura del cioccolato e facendo conoscere i laboratori, le antiche fabbriche, musei e monumenti dedicati, parte del paesaggio urbano delle città coinvolte;
- realizza la promozione e lo sviluppo di ogni genere di studio, ricerca e attività socioculturali, a favore di un migliore scambio culturale reciproco tra i paesi dell'area mediterranea e dell'Europa centrale;
- valorizza e tutela il patrimonio artistico, storico e culturale europeo legato al cacao e al cioccolato, evidenziando sia il ruolo che il cioccolato ha svolto nei secoli sia quello attuale, come patrimonio materiale e

- immateriale della comunità, componente essenziale della storia di un territorio, segni leggibili e sperimentabili;
- costituisce un'iniziativa che unisce diverse destinazioni e che va oltre la geografia e il suo animus è la volontà di unire in un "percorso globale" i segni di questo straordinario patrimonio;
 - attraversa un grande territorio euromediterraneo che comprende molti paesi, al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo del turismo culturale, lento, responsabile, integrato, sostenibile, creativo e comunitario, seguendo i principi dello sviluppo locale e della qualità, promuovendo il sostegno alle imprese del settore turistico e ai settori integrati, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), per sviluppare nuove opportunità di cooperazione tra i paesi della zona in nome del passato comune e di un futuro di prosperità;
 - è candidata al riconoscimento quale Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Con il presente Accordo, le Parti si impegnano ad attivare ogni forma di sinergia ed efficace collaborazione, finalizzata all'approfondimento dei temi di cui alla premessa, e nella fattispecie, quelli legati a tutta la filiera del cioccolato, dal mondo dell'origine a quello del consumo, attraverso la promozione di iniziative congiunte coinvolgendo i Paesi produttori di cacao, quali, tra le altre, seminari, conferenze, presentazioni, incontri istituzionali, studi e ricerche, progetti di cooperazione a favore dei Paesi membri su temi relativi all'agenda italo-latinoamericana e bi-regionale Europa-America Latina e Caraibi, all'agenda multilaterale con particolare riferimento ai temi dell'integrazione, e all'agenda degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU 2030, che presentano i seguenti obiettivi:

- migliorare la promozione del cacao e cioccolato di origine,
- promuovere il consumo e la conoscenza del cacao e cioccolato di qualità,
- promuovere la tracciabilità del cacao e cioccolato,
- incoraggiare la produzione di cacao e cioccolato virtuosi in un contesto di sostenibilità ambientale, sociale ed economica,
- favorire l'accesso del cacao latinoamericano al mercato italiano, promuovendo la qualità e pratiche culturali sostenibili,

- essere un punto di riferimento per le buone pratiche di coltivazione e di consumo,
- promuovere un turismo culturale, creativo, responsabile e sostenibile attraverso progetti, programmi, iniziative e campagne promozionali a livello internazionale basate sulla qualità e la cooperazione;

A tal fine entrambe le Parti metteranno a disposizione le proprie competenze, la propria esperienza e le proprie reti di relazioni nazionali e internazionali.

ART. 3

Le Parti si impegnano a condividere informazioni e buone pratiche mediante i seguenti meccanismi:

- a) Definizione di canali di comunicazione istituzionali, designando punti di contatto per il coordinamento delle attività nell'ambito del presente Accordo.
- b) Realizzazione di riunioni periodiche.

ART. 4

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2, verrà di volta in volta programmata sulla base di specifici accordi attuativi che ne definiscano i contenuti, le tempistiche, le modalità operative, eventuali oneri finanziari ed ogni altro elemento utile.

ART. 5

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune per le attività di cui all'oggetto del presente Accordo. Ciascuna Parte potrà utilizzare il logo e l'immagine dell'altra, previa autorizzazione scritta inerente alla specifica attività programmata dagli accordi attuativi di cui all'art. 2.

ART. 6

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle Attività, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

ART. 7

Il presente Accordo di collaborazione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente

Accordo con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R. o con posta certificata.

ART. 8


Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Accordo di Collaborazione e nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'intesa, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle Parti, ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale, nominato di comune accordo dalle Parti.

ART. 9

Nulla di quanto è convenuto nel presente Accordo di Collaborazione potrà essere considerato come una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'IILA, in virtù della Convenzione Internazionale ratificata dall'Italia con la legge 794 del 4 ottobre 1966 e della Legge 141 del 12 luglio 2005.

Roma, li **29 LUG, 2021**

PER L'IILA



Il Segretario Generale

Antonella Cavallari

PER THE CHOCOLATE WAY



Il Presidente

Antonino Scivoletto